

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il giudice designato dott.ssa Maria Cristina Rizzi, letta l'istanza cautelare proposta da UTILIZZATORE nei confronti della SOCIETÀ DI LEASING, nel giudizio civile iscritto al n. *omissis*, anno 2018 R.G.;

letta la comparsa di costituzione depositata dal resistente ed esaminata la documentazione prodotta; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.5.2018;

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 700 cpc, UTILIZZATORE ha prospettato:

- di aver stipulato con SOCIETÀ DI LEASING contratto di locazione finanziaria n. *omissis*, relativo ad un natante del costruttore *omissis*, modello *omissis*;

- di aver proposto reclamo presso l'ABF di Napoli in data 18.05.2017 per la rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti;

- che nelle more della risoluzione della controversia la SOCIETÀ DI LEASING aveva dichiarato la risoluzione contrattuale e proceduto al ritiro dell'imbarcazione nel luogo dove si trovava ricoverata in *omissis*;

- che aveva appreso la notizia che la SOCIETÀ DI LEASING aveva posto in vendita la suddetta imbarcazione sul proprio sito *omissis* e che l'asta si sarebbe conclusa il 23 aprile p.v..

2. Preliminare ed assorbente ai fini del rigetto della istanza cautelare, è il difetto del requisito del *periculum in mora*.

Parte ricorrente ha chiesto di sospendere la procedura di vendita privata di una barca in vista del giudizio per l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riscatto del natante.

Va evidenziato che nella specie l'istante ha agito invocando la tutela di urgenza disciplinata dall'art. 700 c.p.c., per il cui accoglimento occorre che concorrano i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In punto di *periculum in mora*, nessun elemento è stato prospettato in ricorso, limitandosi a dedurre l'istante che la vendita del natante **avrebbe pregiudicato il proprio diritto ad ottenere il riscatto della imbarcazione, in vista di una futura azione di merito**, unitamente a quella di tipo risarcitorio, che avrebbe proposto.

E' evidente il riferimento dell'istante a **diritti di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente**.

Si vuol dire che la tutela cautelare, com'è noto, è **ammissibile solo a tutela di diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario e mai a tutela di diritti di credito o di natura obbligatoria in senso ampio**.

In definitiva, la tutela d'urgenza volta ad impedire l'inadempimento contrattuale, normalmente risarcibile per equivalente, rimane sempre ipotesi derogatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di merito in riferimento a casi del tutto particolari ove all'inadempimento si ricolleghino altri effetti quali ad es. l'insolvenza o una seria sofferenza di un'eventuale attività imprenditoriale, la importante entità delle somme coinvolte, ma solo nel caso in cui l'importo elevato della somma in contestazione ed il protrarsi dell'insoddisfazione possano creare un eccessivo scarto tra danno subito e danno effettivamente risarcito –evenienza neppure configurabile nella specie, atteso che la controparte è una banca e ben può essere risarcito l'eventuale danno integrale laddove accertato -, oppure un pregiudizio di tipo alimentare.

Nessuna evenienza di questo tipo è stata dedotta ed allegata.

Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

3.La particolarità della vicenda, la qualità delle parti coinvolte, la complessità della ricostruzione in fatto, integrano gravi motivi, nel senso voluto dalle disposizioni di legge che regolano la materia della soccombenza, come rilette all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 2018) per l'intera compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.T.M.

Il Tribunale, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Avellino il 16.5.2018.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi